



COMUNE DI LAVAGNA Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 15/12/2011

N. 261

OGGETTO: INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEMANIO CIRCA I CRITERI DA SEGUIRE PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' DIVERSE DALLE TURISTICO-RICREATIVE.

L'anno Duemilaundici, addì quindici del mese di Dicembre, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1.	VACCAREZZA GIULIANO	- Sindaco
2.	CAVERI MAURO	- Vice Sindaco
3.	ARMANINO MAURO	- Assessore
4.	BACCHELLA LAURA	- Assessore
5 .	DASSO LORENZO	- Assessore
6.	IMPARATO CARMINE	- Assessore
7 .	MANCA RAFFAELE	- Assessore
8.	STEFANI GUIDO	- Assessore
		TOTALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X
X	The state of the s
5	3

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Demanio marittimo, Agricoltura e Pesca, Lorenzo Dasso ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che l'art. 105 lett. I del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59", ha previsto il conferimento alle Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia;

Vista la legge regionale della Liguria 28/04/1999 n. 13 ad oggetto "disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, di ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", (emanata in attuazione dell'art. 3 del citato D.Lgs. 112/1998) il cui art. 12, comma 3, (così come modificato dalla l. regionale 03/01/2002 n. 1), stabilisce che le funzioni amministrative in materia dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 01/01/2002:

Posto che, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 28/04/1999 n. 13, la Regione Liguria ha provveduto ad approvare, con deliberazione di Consiglio n. 18 in data 09/04/2002, il Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime, il quale ha la funzione di assicurare una corretta gestione, da parte dei Comuni, delle funzioni amministrative a loro delegate;

Richiamato il D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2010, n. 25, che ha di fatto abrogato il così detto diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione consistente in una preferenza da accordare al concessionario uscente detentore del titolo concessorio in scadenza rispetto a soggetti che avessero presentato nuove istanze;

Considerato che il succitato D.L. 194/2009 ha prorogato ex lege sino al 31/12/2015 tutte le concessioni demaniali marittime turistico ricreative in vigore al 30/12/2009 e in scadenza entro il 31/12/2015 e che analogo provvedimento normativo ha emanato Regione Liguria (Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 67);

Considerato che il prossimo 31 dicembre scadranno numerose concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle turistico - ricreative per le quali non è contemplata la proroga ex lege fino al 31/12/2015;

Considerato che le norme del Trattato CE, con particolar riguardo all'articolo 43 (diritto di stabilimento), e i principi comunitari desunti dall'art. 12, direttivo 2006/123/CE, nonché la costante tradizione giurisprudenziale della Corte di giustizia dettano dei criteri fondamentali quali quello di non discriminazione, di libero accesso, di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento, di libertà di stabilimento, nel cui campo di applicazione deve ricadere il comportamento della pubblica Amministrazione anche in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, onde evitare, peraltro, anche effetti non conformi o addirittura contrari ai principi ed alle fonti del diritto comunitario;

Considerato che in relazione alla condotta da tenere in merito alle concessioni demaniali marittime non turistiche in scadenza il 31/12/2011, l'ufficio demanio comunale ha richiesto parere alla Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ufficio Aree Demaniali Marittime; parere rilasciato in data 09/12/2011 ed acquisito al protocollo comunale n. 32515;

Considerato che tale parere prevede per tutte le tipologie di concessione in scadenza (concessioni relative ad aree scoperte a servizio di cantieri navali, concessioni in capo al Comune di Lavagna relative a servizi pubblici, concessioni relative a fabbricati privati o aree scoperte in capo ai privati ricadenti in parte sul demanio marittimo), quale adempimento necessario la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 18 del Reg. Nav, Mar.; relativamente alle aree scoperte a servizio di cantiere navale, nella pubblicazione della domanda ritiene necessario fare riferimento alla possibilità di presentare domande concorrenti da parte di soggetti interessati ad area a servizio di cantiere;

Considerato inoltre che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2010 n.6105 in merito all'argomento prevede, al fine di eliminare ogni privilegio, una idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati la conoscenza del presupposto notiziale necessario al fine di esplicare, in una logica di par condicio effettiva, le opportunità concorrenziali;

Ritenuto quindi, sulla base delle suesposte considerazioni, di dovere fare proprio il succitato parere fornito da Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ufficio Aree Demaniali Marittime e pertanto deliberare in via preventiva i criteri per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime sia nel caso di una sola domanda sia nel caso in cui venissero proposte domande concorrenti;

Ritenuto di desumere i criteri per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime dal Codice della Navigazione Marittima, nonché dal il Piano di Centre Utilizzazione delle aree demaniali marittime e quindi:

- la preferenza del richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e proponga questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 cod. nav.);
- il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali è da riservarsi a quelle attività che abbiano effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (art. 8 comma 18 PUD regionale);

Ritenuto inoltre di dover, nell'assegnazione di nuove concessioni demaniali, dare preferenza a coloro che garantiscano adeguati livelli occupazionali;

Rilevato che la presente deliberazione, costituente atto di mero indirizzo politico, non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Nidielli Michela;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Mauro Caveri, Mauro Armanino e Raffaele Manca), palesemente espressi.

<u>DELIBERA</u>

Per le considerazioni espresse in premessa:

- Di dare indirizzo all'Ufficio Demanio, affinché per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime avente finalità non turistica relative ad aree già in concessione ed il cui titolo scadrà il prossimo 31 dicembre, utilizzi i seguenti criteri nel caso di più domande concorrenti:
 - a. La preferenza del richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e proponga questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 cod. nav);
 - Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali è da riservarsi a quelle attività che abbiano effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (art. 8 comma 18 PUD regionale);
 - c. dare preferenza a coloro che garantiscano adeguati livelli occupazionali;

- 2. Nel caso di una unica domanda verranno valutati i suesposti criteri al dell'assegnazione del titolo concessorio;
- 3. Di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Nidielli Michela, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaço (G. Vaccarezza) Il Segretario Generale (C./Orlande)
Pubblicata in data <u>20 DIC. 2011</u> sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.
. 1 Messa Comunale
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267. Lavagna,
El Segretario Generale (C. Orlando)